

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 novembre 2020, n. 910

L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accredito temporaneo del Centro Residenziale di Cure Palliative - Hospice denominato "Campagnano" sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 06703461001).

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. e R.r. 20/2019. Accreditemento temporaneo del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 06703461001).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni recante “*Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditemento istituzionale e di accordi contrattuali*”;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditemento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditemento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditemento istituzionale*”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 dell’8 maggio 2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del r.r. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditemento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019) sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l’altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditemento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall’Azienda sanitaria;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditemento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il

Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017

- la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente “*Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*” con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020

- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;

- la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presenza d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”;

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale G010375 del 30/7/2019 recante l’autorizzazione all’esercizio del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla società Italian Hospital Group S.p.a. (C.F. e P.IVA 06703461001), avente sede legale in Via Tiburtina n. 188, 00012 Guidonia (RM);

VISTE:

- l'istanza acquisita alla Regione Lazio con prot. 660525 del 9/8/2019 con la quale la medesima società Italian Hospital Group S.p.a. ha chiesto all'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, l'accREDITAMENTO istituzionale del suddetto Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice “Campagnano” per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;
- la nota prot. 751166 del 24/9/2019 con la quale l'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli ha chiesto all'Area Rete Integrata del Territorio della medesima Direzione regionale di effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza;
- la nota prot. 112670 del 7/2/2020 con cui l'Area Rete Integrata del Territorio ha trasmesso all'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli il parere favorevole in merito all'accREDITAMENTO istituzionale del citato Centro Residenziale di Cure Palliative, per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;
- la nota prot. 164377 del 25/2/2020 con la quale la stessa Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli ha chiesto alla ASL Roma 4 di effettuare la verifica prevista dalla normativa vigente in materia, preventiva all'adozione del provvedimento di accREDITAMENTO del suddetto Centro, per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;
- la nota prot. 14849 del 24/3/2020 acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 241325 del 24/3/2020, con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 4 ha trasmesso all'Area Autorizzazione Accreditamento e Controlli l'attestato di conformità agli ulteriori requisiti di accREDITAMENTO previsti dal DCA 8/2011 del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice sito in Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari;

CONSIDERATO:

- che la documentazione prodotta dalla società Italian Hospital Group S.p.a. risulta conforme a quanto richiesto dalle vigenti previsioni normative e che le competenti strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, hanno svolto con esito favorevole le verifiche e l'attività istruttoria di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della L.r. n. 4/2003 e di cui agli artt. 7 e ss. del R.r. n. 13/2007 (applicabile *ratione temporis*), necessarie al rilascio del provvedimento richiesto;
- che l'art. 14, comma 7, della L.r. 4/2003 e l'art. 26, comma 6, del R.r. 20/2019, prevedono che la Giunta regionale, nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di soggetti autorizzati alla realizzazione di nuove strutture o all'esercizio di nuove attività in strutture preesistenti, possa rilasciare l'accREDITAMENTO temporaneo ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti; in caso di verifica positiva, la durata dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di rilascio dell'accREDITAMENTO temporaneo, mentre, *ex art. 8-quater*, comma 7, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso;
- che le attività accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

RITENUTO, pertanto, di rilasciare l'accREDITAMENTO temporaneo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L.r. n. 4/2003 e s.m.i e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del r.r. n. 20/2019, del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital Group S.p.a. (C.F. e P.IVA 06703461001);

PRECISATO che i trattamenti domiciliari vengono autorizzati e condizionati a eventuali e successivi processi di rideterminazione del rapporto (1 a 4) sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

- di rilasciare l'accreditamento temporaneo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L.r. n. 4/2003 e s.m.i. e di cui agli artt. 19 ss. e 26 del R.r. n. 20/2019, del Centro Residenziale di Cure Palliative – Hospice denominato “Campagnano” sito in Via di Monte Cuculo snc, Campagnano di Roma (RM), per n. 10 posti letto e n. 40 trattamenti domiciliari, gestito dalla Italian Hospital Group S.p.A. (C.F. e P.IVA 06703461001).

La ASL Roma 4 provvederà a verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni; l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento al legale rappresentante della struttura, alla ASL Roma 4, al Comune di Campagnano di Roma ed all'Ordine dei Medici di Roma e Provincia.

Il Legale Rappresentante *p.t.* della società Italian Hospital Group S.p.A. è il Dott. Antonello Isabella, nato a San Vito Romano (RM) il 04/10/1948.

Ai sensi dell'art. 14, co. 7, L.r. 4/2003, l'accreditamento temporaneo è rilasciato ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo.

L'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., e comunque

l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al regolamento regionale n. 20/2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.